













PROGETTO ITALIAE

SCHEMA di convenzione tra l'Unione ed i Comuni in materia di gestione dello Sportello Unico per le Attività **Produttive**

INDICE:

Art. 1 (Consenso)

Art 2 (Oggetto della Convenzione)

Art. 3 (Finalità)

Art. 4 (Principi)

Art. 5 (Ambito territoriale e funzionale)

Art. 6 (Modalità di trasferimento delle funzioni)

Art. 7 (Dotazione organica e trasferimento del personale)

Art. 8 (Responsabile dello Sportello Unico)

Art. 9 (Rapporti finanziari tra l'Unione e i Comuni)

Art. 10 (Sede)

Art. 11 (Beni strumentali)

Art. 12 (Decorrenza e durata della Convenzione)

Art. 13 (Recesso)

Art. 14 (Dati personali)

Art. 15 (Controversie)

Art. 16 (Rinvio)

Art. 17 (Registrazione)

L'anno, il giorno () del mese di, in
nella sede dell'Unione dei Comuni con la presente convenzione, da valere per ogni effetto di legge,
TRA
L'Unione dei Comuni, in persona del Presidente <i>pro-tempore</i> , domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare ndel, che è resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
E
- il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n del, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n del, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto;
- il Comune di, in persona del Sindaco pro-tempore, domiciliato per la carica presso la sede comunale (codice fiscale), il quale interviene nella presente convenzione in forza della deliberazione consiliare n del, che resa immediatamente eseguibile in copia conforme all'originale si allega al presente atto:

[RIPETERE PER OGNI COMUNE]

PREMESSO CHE

- l'art. 23, comma 1 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59, attribuisce ai Comuni le funzioni concernenti la realizzazione, l'ampliamento, la cessazione, la riattivazione, la localizzazione e la rilocalizzazione di impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;
- l'art. 24 del citato decreto dispone che ogni Comune eserciti, anche in forma associata, le funzioni amministrative sopra elencate, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento e che presso la struttura sia istituito uno Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzative, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale;
- con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali" prevede che al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni, che stabiliscono fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, rapporti finanziari e reciproci obblighi a garanzia e che possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 15 della Legge n. 241/90 sancisce la facoltà per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 è stato approvato il "Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'art.38, comma 3, del Decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133.";
 - l'art. 2 del suddetto Regolamento individua le finalità e l'ambito di applicazione, sostanzialmente:
 - a) nell'individuazione del SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o

riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) dell'obbligatorietà della presentazione al SUAP competente per territorio in cui si svolge l'attività o è situato l'impianto, in modalità esclusivamente telematica, delle domande, delle dichiarazioni, delle segnalazioni e delle comunicazioni concernenti le attività produttive e di prestazione dei servizi e dei relativi elaborati tecnici e allegati;

c) nell'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione;

d) nei casi di esclusione dall'ambito di applicazione (impianti e infrastrutture energetiche, attività connesse all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti e di materie radioattive, impianti nucleari e di smaltimento di rifiuti radioattivi, attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi);

- l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti agli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;

- La Legge regionale n. ___ del [INSERISCI LEGGE REGIONALE]

PREMESSO ALTRESI'

che i Comuni di,,	ee	con atti approvat
dai rispettivi consigli comunali, si	sono costituiti in Unione ai se	nsi dell'art. 32 del T.U.E.L.
267/2000, Unione denominata	<i>i</i>	
che con i medesimi atti sono stati	approvati lo Statuto e l'atto co	ostitutivo dell'Unione;
che lo Statuto è entrato in vigore i	n data;	
che lo Statuto dell'Unione dei Cor	muni prevede, all'	art, che i Comun
partecipanti possono conferire all'	'Unione materie di loro compe [,]	tenza;

che lo Statuto dell'Unione dei Comuni _____ prevede, all'art. ___, che il trasferimento delle competenze dai Comuni all'Unione avvenga e si perfezioni con l'approvazione di una convenzione che deve essere sottoscritta formalmente.

RITENUTO CHE

la gestione unitaria dello Sportello Unico delle Attività Produttive

- I) consente economie di scala;
- II) semplifica e abbrevia i relativi procedimenti, anche nell'ottica della transizione digitale interoperabile;
- III) rende maggiormente efficienti le funzioni svolte;
- IV) garantisce maggiore efficacia dell'azione amministrativa;
- V) permette di rafforzare le competenze e le specializzazioni degli uffici;
- VI) agevola l'esercizio dell'attività di impresa.

CONSIDERATO

che i Comuni e l'Unione ritengono indispensabile l'istituzione e lo sviluppo dello Sportello Unico per le Attività Produttive al fine di rendere alla collettività e all'imprenditoria locale un servizio efficiente e organico;

che a detto scopo si può provvedere mettendo in comune i beni strumentali, le risorse umane e la stessa gestione delle funzioni sopra individuate così come descritto dal d. lgs. n. 112/1998;

che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative concernenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione in quanto assicura migliore qualità del servizio, uniformità della gestione sull'intero territorio interessato e contenimento dei costi relativi;

che, ai fini dello svolgimento in forma associata di funzioni e servizi è necessario procedere alla stipula di apposita convenzione ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. n. 267/2000;

ATTESO CHE

il concreto svolgimento dei servizi e delle funzioni in forma associata è subordinato	a
conferimento all'Unione di Comuni dei medesimi e alla stipula di apposi	ta
convenzione, con le modalità e i contenuti di cui allo statuto dell'Unione di Comuni	

i Comuni interessati hanno espresso la volontà di gestire in forma associata, lo Sportello Unico per le Attività Produttive, con le deliberazioni di seguito indicate, tutte esecutive ai sensi di legge:

a) Comune di del. cons. n. _ _ del

b) Comune di del. cons. n. _ _ del

c) Comune di del. cons. n. _ _ del

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra gli Enti pervenuti e come sopra rappresentanti;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - (Consenso)

1. L'Unione _____ e i Comuni di _____ stipulano la presente convenzione allo scopo di conferire, ai sensi degli artt. 30 e 32 del D.lgs. n. 267/2000 nonché dell'art. 4 del D.P.R. n. 160/2010, all'Unione l'esercizio delle funzioni e delle attività concernenti lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 2 (Oggetto della Convenzione)

- 1. Le attività inerenti allo Sportello unico saranno svolte dall'Unione in nome e per conto dei Comuni aderenti secondo le modalità descritte nella presente Convenzione.
- 2. Il conferimento all'Unione da parte dei Comuni riguarda:

- lo Sportello Unico per le Attività Produttive, compresa la gestione dei procedimenti abilitativi inerenti alla realizzazione e la modifica degli impianti produttivi di beni e servizi, la gestione dei relativi procedimenti autorizzativi o di controllo di competenza comunale relativi al commercio, ai pubblici esercizi ed alle altre attività;
- -la gestione, in generale, in forma unitaria, attraverso apposita struttura dell'Unione, di tutti i procedimenti abilitativi e di controllo, di competenza dei Comuni inerenti all'esercizio di attività produttive e di prestazioni di servizi.
- 3. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato nella presente convenzione che individua i criteri di adeguamento organizzativo nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
- 4. Ferme restando le autonome modalità operative e le modalità di trasferimento delle funzioni, i compiti che la legge attribuisce ai Sindaci, alle Giunte comunali e ai Consigli comunali, sono esercitati con riguardo alla funzione conferita, dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio dell'Unione.
- 5. I Comuni si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione, da parte dell'Unione, della funzione oggetto della presente convenzione ed al rispetto delle norme regolamentari predisposte dall'Unione.
- 6. I Comuni e l'Unione si impegnano ad esercitare ed a perfezionare entro il minore tempo possibile, secondo il principio di leale collaborazione, tutte le azioni necessarie o opportune volte a garantire l'effettività e l'integralità del conferimento della funzione all'Unione.

Art. 3 (Finalità)

- 1. La gestione associata del SUAP mediante il conferimento di funzioni all'Unione costituisce lo strumento sinergico mediante il quale i comuni aderenti assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti all'avvio, la modificazione, la cessazione dell'attività d'impresa, la semplificazione di tutte le procedure inerenti agli impianti produttivi di beni e servizi, favorendo il necessario impulso per lo sviluppo economico del territorio.
- 2. L'organizzazione del servizio dovrà tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

- 3. Restano, comunque, salvi ed impregiudicati in capo ad ogni Comune i compiti, i provvedimenti e le competenze relativi al controllo e alla verifica del territorio e delle attività ivi insediate.
- 4. Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
 - il miglioramento della qualità dei servizi, l'ottimizzazione delle risorse economicofinanziarie, umane e strumentali al fine della loro piena valorizzazione;
 - la qualificazione dei servizi offerti mediante adeguate politiche di formazione, aggiornamento e responsabilizzazione del personale;
 - l'armonizzazione e l'integrazione dell'esercizio delle funzioni e dei servizi associati, garantendo parità di accesso a tutti gli utenti e imprese attraverso l'attivazione di strumenti tecnologicamente evoluti;
 - la semplificazione e la razionalizzazione delle procedure.

Art. 4 (Principi)

- 1. L'organizzazione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive deve essere improntata ai seguenti principi:
 - massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
 - preciso rispetto dei termini previsti dalle singole tipologie di procedimento e, ove possibile, anticipazione degli stessi;
 - rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
 - perseguimento costante della semplificazione del procedimento, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
 - costante innovazione tecnologica delle dotazioni messe a disposizione tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, per assicurare tempestività ed efficacia, nonché per migliorare l'attività di programmazione;
 - l'uniformità delle procedure amministrative e della modulistica nelle materie di competenza del servizio SUAP oggetto della presente convenzione;
 - l'omogeneizzazione dei regolamenti connessi allo svolgimento delle funzioni associate di SUAP;

- attivazione di un servizio di comunicazione con gli utenti.

Art. 5 (Ambito territoriale e funzionale)

- 1. L'ambito territoriale della presente convenzione è individuato nel territorio dei Comuni aderenti all'Unione.
- 2. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma dell'Unione nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.

Art. 6 (Modalità di trasferimento delle funzioni)

- 1. Il conferimento all'Unione delle funzioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione decorre dal termine previsto dal primo comma dell'art. 12. Le procedure avviate, su istanza di parte o d'ufficio, prima del predetto termine saranno gestite e definite dai singoli Comuni.
- 2. Salvo che non sia oggetto di espressa deroga da parte di uno o più Comuni, dalla data di efficacia della presente Convenzione, l'Unione assume tutte le competenze, le funzioni e svolge le attività attribuite fino ad allora ai Comuni conferenti.
- 3. Gli atti emanati nell'esercizio della funzione conferita con la presente convenzione sono definitivi.

Art. 7 (Dotazione organica e trasferimento del personale)

- 1. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di una struttura organizzativa che verrà adeguata nel tempo per soddisfare le relative esigenze.
- 2. L'Unione realizza e rende operativa la struttura organizzativa di cui al precedente comma, attraverso l'assunzione di personale ovvero il trasferimento e/o distacco e/o comando di personale dei Comuni secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
- 3. La struttura organizzativa SUAP dell'Unione, incardinata all'interno dell'organigramma della medesima potrà essere articolata in uffici decentrati e uffici di presidio territoriale presso i singoli Comuni, al fine di assicurare un adeguato presidio delle attività, un miglior raccordo con l'ente di appartenenza ed una adeguata circolazione delle informazioni.

- 4. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art. 32, comma 5, del D.lgs. 267/2000.
- 5. Il trasferimento all'Unione di personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente, mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione da parte dei Comuni di provenienza. In caso di trasferimento, il personale transita nella dotazione organica dell'Unione.
- 6. L'Unione subentra ai Comuni stipulanti nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo che questi hanno stipulato per l'esercizio di competenze, funzioni e attività oggetto della presente Convenzione.
- 7. I competenti Organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso gli istituiti del comando o del distacco, il personale necessario allo svolgimento dei compiti relativi alle funzioni conferite.
- 8. Sentita la Giunta Unionale, il Presidente provvederà ad individuare il soggetto, dotato di idonee capacità professionali, al quale conferire l'incarico di Responsabile del SUAP.
- 9. Nei casi in cui il personale distaccato presso l'Unione si trovi ad operare contemporaneamente per una parte del suo tempo anche in altre attività non oggetto dei conferimenti all'Unione, le Giunte dei Comuni conferenti e dell'Unione provvederanno ad assumere atti che definiscono le modalità con cui tale personale, pur rimanendo alle dipendenze dei singoli Comuni, esercita parte delle proprie attività lavorative per l'Unione, oppure, al contrario, le modalità con cui il personale distaccato presso l'Unione, continua a dedicare parte della propria attività lavorativa a favore del Comune di provenienza.
- 10. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma dell'Unione per quanto attiene lo svolgimento della funzione e delle attività dello Sportello Unico sono definiti nel Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione sentiti i comuni interessati, su proposta del Responsabile dello Sportello Unico. Tale piano individua per ogni singolo comune le quote di fabbisogno del relativo personale per l'espletamento della funzione.
- 11. Le variazioni del piano di utilizzo del personale comandato, trasferito o distaccato vengono definite in accordo con i Comuni interessati. Il Comune che non sia in grado di conferire personale nella misura indicata sarà tenuto a corrispondere la quota parte equivalente

Art. 8 (Responsabile dello Sportello Unico)

- 1. Il Responsabile del SUAP:
- esercita tutte le funzioni organizzative e gestionali previste dalla presente convenzione nonché dallo Statuto e dai regolamenti dell'Unione;
- è responsabile della gestione delle risorse di personale assegnate, della loro formazione ed aggiornamento professionale e ne risponde al Presidente, all'Assessore di riferimento ed alla Giunta dell'Unione, dai quali riceve opportune direttive;
- è competente ad esprimere il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazione degli organi unionali per le materie di competenza;
- è competente ad assumere impegni di spesa a valere sui capitoli di bilancio dell'Unione per le materie di competenza e di disporre la liquidazione della spesa e dell'entrata correlate all'esercizio delle funzioni trasferite;
- esercita tutte le funzioni/attività previste dalle normative in merito alla funzione conferita.
- predispone e sottopone all'approvazione della Giunta le tariffe, per ciascuna tipologia di procedura, dei diritti di istruttoria e di segreteria.

Art. 9 (Rapporti finanziari tra l'Unione e i Comuni)

- 1. I costi della presente convenzione sono rappresentati dalle spese di personale e dai costi di gestione e di funzionamento dello Sportello (beni strumentali, spese generali, spese amministrative).
- 2. L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, utilizzando risorse finanziarie proprie derivanti dalla riscossione dei diritti di istruttoria e di segreteria oltre alle risorse ad essa trasferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto dalla presente Convenzione.
- 3. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie, di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti.
- 4. I proventi delle attività e delle funzioni di cui alla presente Convenzione sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione. I trasferimenti Statali, Regionali, Provinciali o Comunitari destinati ai Comuni per lo svolgimento della funzione oggetto della presente convenzione dovranno essere conferiti all'Unione se riferiti a progetti od

investimenti che la stessa dovrà sostenere. Le risorse e le spese vengono ripartite in base alla densità demografica (popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento) ponderata con il numero di procedimenti espletati nel triennio precedente da ciascun Comune e, nel prosieguo, per conto di ciascun Comune.

- 5. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di una previsione ed una rendicontazione annuali approvate dalla Giunta dell'Unione. L'Unione si impegna a trasmettere ad ogni ente associato le previsioni annuali di entrata e di spesa per la gestione del servizio nonché il piano di riparto in tempo utile per lo stanziamento nel bilancio di previsione di ciascun Comune.
- 6. I Comuni dovranno versare all'Unione le somme dovute entro il Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare ogni mesi le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 10 (*Sede*)

- 1. La Sede del Servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive è individuata presso la sede dell'Unione/altra opzione.
- 2. L'ambito territoriale della gestione associata è individuato nel territorio dell'Unione

Art. 11 (Beni strumentali)

- 1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione di essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite:
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
- 2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate, a seguito di accordi tra Unione e Comune concedente.

- 3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
- 4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
- 5. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.
- 6. L'Unione può procedere ad effettuare investimenti sia su beni mobili che immobili, secondo quanto previsto dal bilancio di previsione e dal programma delle opere approvate con il bilancio previsionale triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.
- 7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 12 (Decorrenza e durata della Convenzione)

1. La presente convenzione è a tempo X ed è vincolante per gli enti con decorrenza dal_____, fatta salva la possibilità di recesso come di seguito disciplinato.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione sono assunte con le stesse modalità di cui al comma precedente e devono essere approvate con conformi deliberazioni da tutti i Consigli degli enti conferenti.

Art. 13 - (Recesso)

- 1. Ogni Comune può recedere dalla presente convenzione non prima di anni ____dalla data di decorrenza di efficacia della presente convenzione. Il recesso è deliberato dal Consiglio Comunale con apposito atto e con le medesime modalità previste dallo Statuto per il conferimento della funzione, da assumersi almeno ____ mesi prima della scadenza dell'anno solare. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla comunicazione al Presidente dell'Unione della deliberazione consiliare comunale adottata.
- 2. Il recesso di uno o più Comuni non fa venir meno il conferimento e la gestione associata per i restanti Comuni. Di comune accordo, verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza nell'ambito della Giunta dell'Unione. In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature acquistate dall'Unione, mentre eventuali beni conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.
- 3. L'Ente che recede si impegna ad accollarsi quota parte degli investimenti di personale, mezzi, contratti che si siano eventualmente determinati nell'esercizio della gestione unitaria. La Giunta dell'Unione determina in via amministrativa gli aspetti successori del recesso determinando gli oneri specifici collegati.
- 4. Il recesso del singolo Comune dalla presente convenzione comporta la cessazione del comando del relativo personale nonché il re-trasferimento al Comune del personale trasferito all'Unione secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva e dalle norme di finanza pubblica. Non si procederà al re-trasferimento del personale al Comune recedente nel caso in cui l'Unione stabilisca che necessita di tale personale per la sostenibilità organizzativa del servizio oggetto della presente convenzione.
- 5. In caso di scioglimento dell'Unione si applica quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto.

Art. 14 (Dati personali)

- 1. La Convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali di cui al Regolamento UE 2016/679 e al d.lgs. 196/2003.
- 2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt.28 e 29 D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 15 (Controversie)

- 1. La risoluzione di eventuali controversie sorte tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.
- 2. Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate all'organo giurisdizionale competente secondo la legge in vigore.

Art. 16 (*Rinvio*)

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra i Comuni e l'Unione, con adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte degli organi competenti, nonché allo Statuto dell'Unione, al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 17 (Registrazione)

- 1. Il presente atto, composto da n. ___ facciate scritte per intero e n.__ righe della facciata n. __, è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 Allegato B Articolo 16.
- 2. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26-4-1986 n. 131.